CAMERA DEI DEPUTATI N. **2154-A**

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 19 febbraio 1997

(Relatore: **VITALI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISAPIA, SAPONARA

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario

Presentata l'8 agosto 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge in esame si inserisce nel quadro della normativa relativa alle misure alternative alla detenzione. In tale contesto, il riferimento è rappresentato dalla legge n. 354 del 1975 e, in rapporto alle predette misure, dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976.

La filosofia delle misure alternative alla detenzione ha subito condotte mutevoli nel tempo e collegate alle vicende sociali e politiche del nostro Paese.

Infatti, negli anni '70, a causa del fenomeno del terrorismo, vari provvedimenti hanno modificato l'applicabilità delle misure di favore per i detenuti, incidendo, in particolare, sul regime dei permessi.

Verso la metà degli anni '80, con la « legge Gozzini » (n. 663 del 1986) sono stati modificati profondamente gli aspetti del trattamento penitenziario con l'intervento sulle norme relative alla magistratura di sorveglianza, alla reclamabilità dei provvedimenti, alle misure di sicurezza, al regime di sorveglianza particolare e con l'ampliamento, soprattutto, dell'ambito applicativo delle misure alternative alla detenzione.

Infine, in tema di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, il quadro normativo relativo alla concessione delle misure alternative alla detenzione è stato modificato in senso restrittivo con il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Quanto all'istituto della liberazione anticipata, che interessa la proposta *de qua*, bisogna osservare che esso è previsto dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Consiste, in sostanza, in una riduzione di pena, pari a quarantacinque giorni per ogni semestre effettivamente scontato, a condizione che il condannato abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

Attualmente l'istanza di concessione del beneficio è istruita dal tribunale di sorveglianza per la decisione e della relativa ordinanza deve essere informato il giudice che ha emesso il provvedimento esecutivo. L'esperienza ha dimostrato come, relativamente al procedimento in questione, i tempi siano lunghi e, molte volte, sproporzionati rispetto al fine che con l'istituto in esame si vuole perseguire. Ciò, chiaramente, è collegato esclusivamente ai carichi di lavoro dei tribunali di sorveglianza ed alle formalità previste per il procedimento.

Trasferendo, invece, la competenza al giudice di sorveglianza e prevedendo formalità più rapide, si ottiene il risultato di una risposta adeguata ed in tempi accettabili.

Con la proposta di legge in esame, pertanto, all'articolo 1 viene modificato il comma 8 dell'articolo 69 della legge n. 354 del 1975 che stabilisce, appunto, le competenze del giudice di sorveglianza. Il comma 2 introduce l'articolo 71-*septies* della legge n. 354. Tale aggiunta si giustifica innanzitutto per snellire il procedimento; infatti, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle

parti, comunicata o notificata ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

In secondo luogo è assicurato il diritto del condannato di difendersi nel merito, anche in seconda battuta, con un procedimento di reclamo, già previsto nell'articolo 30-*bis* della legge n. 354, da proporre dinanzi al tribunale di sorveglianza (da parte del difensore, dell'interessato e del pubblico ministero), entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Infine, potendo il tribunale di sorveglianza essere investito contestualmente con una serie di istanze, ivi compresa quella di liberazione anticipata, si è previsto che, in tal caso ed esclusivamente per la liberazione anticipata, il tribunale trasmetta gli atti al giudice di sorveglianza.

L'articolo 2 reca un intervento di coordinamento in quanto, per effetto della norma è necessario sopprimere, all'articolo 70 della legge n. 354 del 1975, le parole « la riduzione di pena per la liberazione anticipata ».

L'ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza, a seguito del reclamo avverso quella emessa dal giudice di sorveglianza, è ricorribile in cassazione e, a tal fine, l'articolo 3 della proposta raccorda la nuova disciplina con l'articolo 678 del codice di procedura penale.

Per queste motivazioni, unanimamente condivise dalla Commissione, riteniamo di chiedere all'Assemblea l'approvazione del provvedimento.

Luigi VITALI, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre il principio della sospensione dell'esecuzione della pena nel caso di richiesta di liberazione anticipata, secondo le indicazioni contenute nella proposta di legge n. 1427, affinché l'istituto della liberazione anticipata risponda alla finalità di cui all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario.

ART. 1.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-*bis*. Il beneficio è concesso, con ordinanza dal magistrato di sorveglianza. Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario.

ART. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata).

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *8.* Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito previste dagli articoli 54 e 56 della presente legge, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale ».

2. Dopo l'articolo 71-*sexies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 71-*septies*. *(Procedimento in materia di liberazione anticipata). – 1.* Il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. **Avverso l'ordinanza che rigetta l'istanza di concessione della liberazione anticipata, il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione, proporre reclamo, con le forme di cui all'articolo 30-*bis*, al tribunale di sorveglianza competente per territorio.**

3. **L'ordinanza che decide in ordine alla concessione della liberazione anticipata è adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti.**

	4. **Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza ».**
ART. 2.	ART. 2.
	(Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza).
1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: « la riduzione di pena per la liberazione anticipata, » sono soppresse.	*Identico.*
	ART. 3.
	(Procedimento di sorveglianza).
	1. Al comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo le parole: « alla conversione delle pene pecuniarie, », sono inserite le seguenti: « alla riduzione di pena per la liberazione anticipata, ».

PAGINA BIANCA

DDL13-2154A
Lire 500